

ALLEGATO "A" AL N. REP. 8969

N. RACC. 6656

FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO CATTOLICA

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO CATTOLICA

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I sezione speciale – con il numero 1206

STATUTO



Statuto

[Handwritten signature]

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni
- Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati- Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Collegio dei Revisori - Criteri di costituzione
- Art. 24 - Collegio dei Revisori - Attribuzioni
- Art. 25 - Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 - Direttore generale
- Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 - Incarichi di gestione
- Art. 29 - Conflitti di interesse
- Art. 30 - Gestione amministrativa
- Art. 31 - Sistema di contabilità
- Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 - Modalità di adesione
- Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 35 - Comunicazioni e reclami
- Art. 36 - Controversie

PARTE VI – NORME FINALI

- Art. 37 - Modifica dello Statuto
- Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 39 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

1. È costituito il "Fondo Pensione dei Dirigenti del Gruppo Cattolica", in forma abbreviata "Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Cattolica" (di seguito: "Fondo"), in attuazione della contrattazione nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese assicuratrici.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Verona.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fp_dirigenti@pec.gruppocattolica.it

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1206.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo i dirigenti delle società appartenenti al Gruppo Cattolica Assicurazioni, nella composizione di quest'ultimo anteriore al perfezionamento – avvenuto nel corso del 2021 – dell'OPA su Cattolica Assicurazioni promossa da Assicurazioni Generali, ancorché detti dirigenti abbiano in seguito conseguito un rapporto di lavoro con Società appartenenti al Gruppo Assicurazioni Generali e non abbiano trasferito la loro posizione pensionistica ad altro Fondo Pensione.
2. Sono altresì destinatari del Fondo i familiari fiscalmente a carico degli aderenti.
3. Sono Associati i lavoratori destinatari di cui al precedente comma 1. del presente articolo che abbiano aderito al Fondo, compresi coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8 c. 7 lettera b) del d. lgs. n. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni.
4. Al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro con società appartenenti al Gruppo Cattolica Assicurazioni, nella composizione definita al comma 1, ovvero al Gruppo Assicurazioni Generali, il dirigente cessa dalla sua qualità di socio.
5. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
6. In coerenza con quanto previsto dai commi precedenti, i dirigenti possono pertanto aderire al Fondo in forma esplicita o tacita.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo investe le risorse mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I o V (di seguito: Convenzione con prestazioni rivalutabili) e ove previsto dagli accordi di lavoro - di ramo III (di seguito: Convenzione con prestazioni collegate a OICR o fondi interni), questi ultimi con riferimento



Statore

unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.

2. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo di investimento.
3. Il comparto garantito è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa consegnata all'atto dell'adesione.
4. Le Convenzioni di cui al comma 1. sono stipulate dal Fondo con Società, tempo per tempo, appartenenti al Gruppo Assicurazioni Generali.
5. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
6. La rivalutazione della posizione individuale è collegata alla gestione interna separata individuata nella Convenzione con prestazioni rivalutabili e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione con cui è stipulata la Convenzione di ramo III.

Art. 7 - Spese

1. Le spese per la gestione amministrativa del Fondo sono a carico dei datori di lavoro dei lavoratori associati al Fondo stesso.
2. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) Spese relative alla fase di accumulo:
 - Con riferimento alla Convenzione con prestazioni rivalutabili: indirettamente a carico dell'aderente, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata;
 - Con riferimento alla Convenzione con prestazioni collegate a OICR o fondi interni: indirettamente a carico dell'aderente, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno.
 - b) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
 - c) Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie.
3. Le spese di cui al precedente comma 2 sono determinate negli accordi di lavoro o nei regolamenti aziendali che si applicano ai rapporti di lavoro degli aderenti al Fondo. Le spese e gli oneri non espressamente indicati in detti accordi sono a carico della Compagnia con cui è stipulata la Convenzione.
4. I criteri e le modalità di prelievo delle spese di cui al comma 2 sono indicati nella relativa Convenzione.
5. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 2 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
6. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore del datore di lavoro e attraverso il TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive, ovvero se migliorativi dagli accordi di lavoro o dai regolamenti aziendali in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del



decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), (di seguito definito "Decreto").

3. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2 riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È fatta salva la facoltà del lavoratore aderente e del datore di lavoro di effettuare versamenti volontari aggiuntivi, anche una tantum, rispetto a quelli previsti dal precedente comma 2.
5. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive o se migliorativo, quello previsto dagli accordi di lavoro integrativi o dai regolamenti aziendali, salvo diversa volontà degli stessi.
7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
9. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti di cui all'art. 8 al netto delle spese delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nei quali risulta investita.
4. Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia con cui è stipulata la Convenzione con prestazioni rivalutabili. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nella Convenzione con prestazioni rivalutabili, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di ramo I e V. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.




Statone

[Signature]

5. Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6. Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza mensile. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10— Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale



maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.


Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota Informativa.
4. Il Fondo dovrà comunque prevedere nell'offerta all'aderente almeno le seguenti tipologie di erogazione:
 - a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, fino all'intera posizione individuale maturata o nella misura del 50% e del 90 % della posizione maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

Statu



- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.



- b) elegge i componenti del Collegio dei Revisori la cui nomina è riservata all'Assemblea, nonché li revoca quando ricorra una giusta causa;
 - c) delibera il compenso riconosciuto ai revisori;
 - d) approva il bilancio di esercizio;
 - e) delibera su quanto altro ad essa demandato per legge.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 37;
 - b) delibera lo scioglimento del Fondo.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante adeguato avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare con mezzi idonei, anche per via siano connessi gli associati, almeno quindici giorni prima. In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione con avviso da comunicare almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
2. È consentita ai Delegati la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza dandone atto a verbale.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da almeno quattro componenti il Consiglio di amministrazione.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione, in presenza o per delega, della metà più uno dei Delegati. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti.
6. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati; in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati; in terza convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati partecipanti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.
8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
9. Non possono essere eletti Delegati i componenti del Consiglio di Amministrazione.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
11. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
12. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.
13. Delle riunioni di assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

14. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
15. Nessun compenso è dovuto ai Delegati.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 4 componenti di cui metà eletti dalla componente dell'Assemblea dei Delegati eletta in rappresentanza degli aderenti e metà dalla componente eletta in rappresentanza dei datori di lavoro. I Delegati non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità stabilite nel regolamento deliberato dall'Assemblea, nel rispetto dei criteri di pariteticità.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi con effetto dalle nomine successive all'approvazione del presente Statuto.
7. Nessun compenso è dovuto agli amministratori.


Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 60 giorni dalla data della cessazione l'Assemblea dei Delegati. La designazione e l'elezione degli amministratori in sostituzione di quelli cessati sono effettuate con le modalità previste al precedente art. 18.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea stessa da parte del Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio, decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

Statem



STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO CATTOLICA

- a) Nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, rispettivamente e a turno, fra i componenti in rappresentanza dei datori di lavoro e quelli in rappresentanza dei lavoratori; elegge un Segretario, che può anche non essere amministratore;
- b) stabilisce gli indirizzi per la gestione del Fondo;
- c) predispone il bilancio annuale sulla gestione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
- d) delibera la convocazione dell' Assemblea;
- e) delibera sulle proposte di modifica riguardanti lo Statuto del Fondo;
- f) promuove le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto; in caso di sopravvenute disposizioni normative nonché di istruzioni della COVIP, ha il potere di porre in essere le modifiche conseguenti;
- g) delibera sull'eventuale procedura di liquidazione del Fondo da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea straordinaria;
- h) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, assicurando loro una informativa periodica circa l'andamento del Fondo, in ottemperanza agli indirizzi emanati dalla COVIP;
- i) delibera in ordine al mancato rispetto delle norme statutarie da parte degli associati;
- j) in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, dalle disposizioni della COVIP e dal presente Statuto, delibera in merito alla stipula delle convenzioni per la gestione delle risorse e per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita e, in caso, per le prestazioni accessorie, valutandone la conformità alla normativa vigente e al presente Statuto e dandone informazione agli aderenti;
- k) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- l) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;
- m) definisce la politica di remunerazione;
- n) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- o) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- p) definisce i piani d'emergenza;
- q) effettua la valutazione interna del rischio;
- r) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- s) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- t) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- u) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- v) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- w) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- x) nomina il Direttore generale;
- y) ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- z) verifica l'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse, conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente;
- aa) provvede alla regolare tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili e sociali secondo la normativa emanata dalla COVIP;
- bb) avvia la procedura per l'elezione dei Delegati componenti l'Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale;
- cc) può attribuire incarichi a singoli Amministratori per la trattazione di particolari argomenti;

dd) può delegare alcuni dei suoi poteri al Presidente per la gestione ordinaria del Fondo, stabilendo i limiti e la durata della delega.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sono effettuate dal Presidente o, in mancanza o in caso di impedimento, dal Vice Presidente con mezzi idonei, anche per via telematica, almeno 7 giorni prima della riunione — o, in casi di particolare urgenza, almeno 48 ore prima - ed inviate anche al Collegio dei Revisori contabili; la convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno due Consiglieri.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.
3. Il Consiglio è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre consiglieri. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. E' consentita ai componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto a verbale.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
8. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, fra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
 - e) tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
 - f) comunica alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le situazioni di conflitto di interesse di cui sia venuto a conoscenza, specificandone la natura;
 - g) trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni variazione delle fonti istitutive di cui al precedente art. 1 unitamente ad una nota nelle quali sono evidenziate le modifiche apportate;
 - h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Consiglio di Amministrazione.



Intorno

[Signature]



4. Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della ordinaria attività operativa.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 23 - Collegio dei Revisori - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da due componenti effettivi e due supplenti. L'Assemblea dei Delegati e la Società italiana capofila del Gruppo incorporante designano ciascuna un revisore effettivo e uno supplente.
2. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di Delegato.
3. L'elezione del Collegio dei Revisori avviene con le modalità stabilite nell'apposito regolamento elettorale deliberato dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di pariteticità.
4. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
6. Non possono assumere la carica di Revisore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
7. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 4 mandati consecutivi con effetto dalle nomine successive all'approvazione del presente Statuto.
8. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Il Consiglio provvede alla nomina del componente supplente entro 60 giorni dalla cessazione. Per la designazione e l'elezione si seguono le modalità e i criteri previsti dal presente articolo. Il nuovo componente scade con gli altri componenti.
9. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
10. Assume la carica di Presidente del Collegio il componente eletto o designato nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 24 - Collegio dei Revisori - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Revisori è attribuita la funzione di revisione legale dei conti; dell'attività svolta il Collegio relaziona per iscritto l'Assemblea.
3. Al Collegio dei Revisori sono attribuiti i compiti della Funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.



Art. 25 - Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.
3. È consentita ai componenti del Collegio dei Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni collegiali, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza. Il Presidente del Collegio dà atto della partecipazione a distanza nel verbale della riunione.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per l'assunzione delle deliberazioni, in caso di voto difforme, prevale quello del Presidente.
5. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
7. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. Nei confronti dei Revisori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Al Direttore Generale del Fondo non è dovuto alcun compenso.

Art. 27 – Funzioni Fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della Funzione di gestione dei rischi comunica almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della Funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale. Le suddette comunicazioni della Funzione di gestione dei rischi e della Funzione di revisione interna dovranno essere inviate, per conoscenza, anche al Collegio dei Revisori.



Ha tunc

[Signature]



B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzioni assicurative stipulate con Società del Gruppo incorporante.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto della normativa vigente, delle delibere assunte in materia di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le Convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Le scritture contabili e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Revisori
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Revisori sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.



PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione al Fondo viene verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e degli accordi collettivi o dei regolamenti aziendali, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP riportandole nella Nota informativa.

Art. 36 - Controversie

1. Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e il Fondo o suoi Organi, saranno sottoposte alla giurisdizione ordinaria presso il foro di Verona.

PARTE VI NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e successivamente sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.



Handwritten signature

Handwritten signature

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che ne rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.